



CIRCOLARE N° 17/2024 NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN F24

Come già anticipato con nostra circolare n.1/2024 sulla “Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023)” poi riscritta dal DL 39/2024, Vi ricordiamo che sono state introdotte una serie di **restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24** al fine di prevenire condotte illecite. Dal **1° luglio 2024** vi saranno nuove regole per la compensazione in modello F24 che riguarderanno:

1. l'ampliamento dell'obbligo di utilizzo delle procedure telematiche dell'Agenzia delle Entrate anche per la compensazione di contributi previdenziali e assicurativi;
2. l'inibizione della compensazione orizzontale per i debiti iscritti a ruolo superiori ad Euro 100.000;
3. l'inibizione della compensazione orizzontale dei crediti per detrazioni edilizie e per i crediti scaturenti dal c.d. “sconto in fattura” o dalla cessione delle detrazioni edilizie opera l'art. 121 co. 3-bis del DL 34/2020 introdotto dall'art. 4 co. 1 del DL 29.3.2024 n. 39 in presenza di ruoli nel complesso superiori a 10.000,00 euro, ma sino a concorrenza del ruolo stesso.

Le novità si applicheranno a **tutti i contribuenti**, sia persone fisiche che società o enti.

Premesso che per “compensazione orizzontale” (o esterna) si intende una compensazione nella quale il contribuente utilizza crediti di imposta di natura diversa rispetto al debito che si vuole estinguere. Essa si distingue dalla “compensazione verticale” (o interna) che si configura quando i crediti e i debiti compensati hanno la medesima natura. Mentre per le compensazioni verticali non sono previsti limiti, prima di operare una compensazione orizzontale il contribuente deve prestare particolare attenzione e ricordare, oltre ai limiti, anche i molti interventi normativi e di prassi che si sono succeduti negli anni.

Riepiloghiamo di seguito le novità:

- 1) Dal 1° luglio 2024, le **compensazioni dei debiti con crediti INPS e INAIL tramite il modello F24 dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**. Questo obbligo, introdotto dalla Legge 213/2023, permetterà all'Amministrazione Finanziaria **di controllare e di tracciare le operazioni fiscali**. Tantoché l'Agenzia delle entrate potrà sospendere fino a 30 giorni i modelli F24 con profili di rischio per verificarne poi la correttezza. Tale previsione normativa, **semberebbe ad oggi ancora sospesa**, in attesa della pubblicazione dei relativi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e dei Direttori generali dell'Inps e dell'Inail.
- 2) Dal 1° luglio 2024, vi è il divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per **importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i **termini di pagamento**

siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il suddetto divieto non si applica:

- alla compensazione dei crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, di cui all'art. 17 co. 2 lett. e), f) e g) del D.lgs. 241/97;
- con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Tali disposizioni sono state confermate dall'Agenzia delle Entrate anche nella risposta all'interpello n. 136 pubblicata il 20.06.2024.

Ove siano presenti carichi a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, la compensazione sembra quindi vietata anche per l'eccedenza (circolare di Assonime n.1/2024).

Nel caso di sentenze tributarie anche se non definitive, dovrebbe comunque essere inibita la possibilità di compensazione. Il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza. L'accoglimento della dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art.19 del Dpr 602/1973, ed il pagamento della prima rata, osta il divieto di compensazione.

Non è stata ancora resa nota la corretta procedura da adottare in tutti i casi in cui vi siano controversie in fase di definizione per contestazione del contribuente avverso l'iscrizione a ruolo. Sembra comunque possibile effettuare un **pagamento parziale** onde ridurre la soglia di debito al di sotto dei 100.000 euro e poter compensare (così la circolare Assonime n. 12 pubblicata il 20.06.2024), fermo il divieto dell'art. 31 del DL 78/2010, che opera alternativamente a quello in esame.

L'Agenzia delle Entrate anche in tale seconda novità, potrà sospendere per 30 giorni in via preventiva l'esecuzione del modello F24, per effettuare i controlli sul credito ivi riportato.

È opportuno ricordare che, sempre in tema di compensazioni di crediti erariali, laddove ci si trovi in presenza di debiti erariali a ruolo di importo oltre 1.500 euro e fino a 100.000 mila euro, la norma di riferimento rimane invece l'articolo 31 del DL 78/2010.

- 3) L'articolo 4 del D.L. n. 39/2024 ha introdotto alcune **limitazioni di rilievo all'utilizzo in compensazione dei crediti edilizi**; la Legge di conversione non ha modificato tali previsioni ma, al contrario, le ha inasprite. In particolare, è stato disposto che i crediti edilizi **non potranno essere utilizzati in compensazione** in presenza di **iscrizioni a ruolo di imposte erariali** e relativi accessori, nonché **iscrizioni a ruolo o carichi affidati** agli agenti della riscossione, che risultano **scaduti** (per i quali siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento e non vi siano provvedimenti di sospensione o decadenza della rateizzazione) e **di importo superiore a € 10.000**. L'utilizzabilità dei crediti è sospesa, infatti, fino alla concorrenza dei ruoli e rimangono ad ogni modo fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito.

Data la delicatezza del tema, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle entrate, anche per evitare le conseguenze sanzionatorie che possono essere, in alcuni casi, anche piuttosto rilevanti.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.